

## Bail-in, i dubbi sui conti di appoggio delle gestioni

di Paola Valentini

**A**lcuni operatori istituzionali e avvocati si sono posti il problema della liquidità in giacenza presso le gestioni individuali di patrimoni (gestioni patrimoniali). La normativa sul bail-in non fa riferimento a questa casistica: si riferisce solo a conti correnti di privati e piccole e medie imprese. «L'unico riferimento è l'esclusione dal bail-in di alcune casistiche tra le quali sono comprese le disponibilità detenute nelle prestazioni dei servizi e attività di investimento sia le relazioni fiduciarie, tra le quali rientrano le gestioni patrimoniali», afferma l'avvocato Roberto Lenzi, titolare dello studio legale Lenzi e Associati. Il problema è di stretta attualità in quanto le disposizioni sui salvataggi bancari coinvolgono anche i depositi sopra i 100 mila euro (ovviamente a livello residuale dopo azioni e i vari gradi di subordinazione delle obbligazioni). «Se un cliente avesse in banca un deposito amministrato con un c/c collegato, nessun dubbio che, in linea di principio, il bail-in coinvolgerebbe anche questo, sempre sopra i 100 mila euro», dice Lenzi.

Non è stato definito, invece, come considerare in caso di bail-in i conti di appoggio che solitamente la banca apre per parcheggiare la liquidità delle gestioni patrimoniali. Verrebbe anche coinvolta la liquidità giacente in quel momento sulla posizione, che fa parte di asset di proprietà del cliente, an-

corché rubricata in conti di ordine riferiti al singolo cliente rispetto ad un normale conto corrente che invece rappresenta un credito verso la banca? «Il problema non è di poco conto in quanto quello che ci si chiede è se il conto corrente di appoggio della gestione sia o meno equiparabile a quello di un normale conto corrente del cliente», spiega Lenzi.

«Sono dell'opinione che non debbano rientrare, oltre che per una motivazione di sostanza, infatti nelle gestioni l'impiego della liquidità è discrezionale ad opera del gestore, mentre l'apertura di un conto corrente e il suo utilizzo sono per scelta del cliente, anche e soprattutto perché la liquidità, al pari degli strumenti finanziari, costituisce patrimonio distinto e separato a tutti gli effetti da quello della banca», dice Lenzi. Assogestioni contattate a proposito della questione ha citato l'articolo 49 del decreto legislativo 181 del 16 novembre 2015 (la normativa che ha introdotto dal 2016 il bail-in in Italia) che elenca le passività escluse dal bail-in: «Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili».

«Occorre quindi capire se e in che misura gli asset dei clienti siano tutelati in caso di

liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario», dice Francesco Mocci, socio dello studio legale Zitiello e Associati, «ebbene, nel nostro ordinamento gli asset dei clienti, in caso di liquidazione coatta amministrativa che coinvolga un intermediario diverso da una banca, ad esempio Sgr, Sim, sono protetti secondo i principi di cui all'art. 22 del Tuf, che sancisce una separazione perfetta tra il patrimonio dell'intermediario e quello del cliente, sempre che, naturalmente, le registrazioni contabili dell'intermediario siano ordinate».

Diversamente, prosegue Mocci, «se l'intermediario in questione è una banca, la separazione patrimoniale riguarda solo gli strumenti finanziari e non il denaro: ciò perché il denaro depositato presso una banca, ai sensi dell'art. 1834 c.c., diventa di proprietà di quest'ultima e il cliente, sostanzialmente, ne diventa un creditore. A mio avviso, pertanto, se la liquidità è depositata presso una banca, sia direttamente perché il gestore è la banca stessa, sia, ma su questo si può nutrire qualche dubbio in più, indirettamente perché la Sim o la Sgr gestori hanno subdepositato la liquidità presso di essa, la disciplina del bail-in troverà applicazione, salvi eventualmente gli effetti dei sistemi di garanzia dei depositanti, specie se la liquidità è depositata su conti intestati ai clienti». La situazione quindi non è pacifica e necessita sicuramente dell'intervento del legislatore per chiarirla. (riproduzione riservata)

